

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARIELE PSICOTERAPIA**

Sommario:

**TITOLO I** - Denominazione, durata e scopi

**TITOLO II** - Soci e Amici di Ariele Psicoterapia

**TITOLO III** - Organi dell'Associazione

**TITOLO IV** - Assemblea dei soci

**TITOLO V** - Elezione delle cariche sociali

**TITOLO VI** - Consiglio Direttivo

**TITOLO VII** - Il Presidente e altre cariche associative

**TITOLO VIII** - Libri della Associazione

**TITOLO IX** - Comitato scientifico

**TITOLO X** - Organo di Controllo e di Revisione

**TITOLO XI** - Collegio dei Probiviri

**TITOLO XII** - Provvedimenti disciplinari

**TITOLO XIII** - Patrimonio e risorse finanziarie

**TITOLO XIV** - Scioglimento dell'Associazione

\* \* \*

## **TITOLO I - (Denominazione, durata e scopi)**

### **ART.1**

**1.1** È costituita l'Associazione italiana di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale, gruppale e istituzionale, denominata "ARIELE PSICOTERAPIA", ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà l'acronimo "ETS" alla propria denominazione.

**1.2** L'Associazione ha lo scopo di favorire lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione della psicoterapia e degli interventi clinici ad orientamento psicoanalitico all'interno dell'approccio psicosocioanalitico, l'attività di supervisione e più in generale di formazione permanente in ambito clinico individuale, gruppale e istituzionale, nel rispetto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti professionali che regolamentano gli statuti professionali dei medici e degli

psicologi e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. A tal fine l'associazione intende promuovere la formazione, la ricerca e azioni volte ad elaborare e diffondere la cultura dell'individuo e della società in una prospettiva locale, europea ed internazionale.

**1.3** L'Associazione non persegue fini di lucro e si regge sul lavoro volontario dei soci. Essa ha durata illimitata.

## **ART.2**

"Ariele Psicoterapia" ha sede legale in Brescia, via Collebeato n. 26. La sede legale può essere trasferita all'interno del Comune di Brescia con delibera assunta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci potrà istituire sedi operative su base territoriale, definendone le competenze ed il grado di autonomia.

## **ART.3**

**3.1** L'Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei propri scopi sociali e in particolare le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali (lett. **a.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. **b.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- c) prestazioni socio-sanitarie (lett. **c.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. **d.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- e) ricerca scientifica (lett. **h.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- f) organizzazione e gestione di attività culturali (lett. **i.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (lett. **p.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. **v.** dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore)

- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w. dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore).

**3.2** L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, alla quale sono orientate azioni di sviluppo socioculturale che si basano sulla promozione e diffusione della PsicoSocioAnalisi e della ricchezza dei suoi strumenti specifici come modello di intervento e consulenza clinica individuale, grupppale, istituzionale e sociale.

**3.3** L'Associazione ha inoltre tra le proprie finalità:

- lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione della psicoterapia e degli interventi clinici ad orientamento psicoanalitico individuale, grupppale e istituzionale e della psicosocioanalisi in generale;
- favorire le relazioni tra i centri e le scuole italiane e straniere che sono interessate a promuovere programmi di sviluppo, orientamento e integrazione coerenti con le sue finalità sociali;
- promuovere e costruire reti con e tra istituzioni e organizzazioni italiane ed estere coerenti con le sue finalità;
- promuovere e mantenere un collegamento permanente con Università e Istituti Scientifici, Centri di studio e Istituzioni italiane ed estere;
- curare iniziative editoriali, periodiche o monografiche di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico per la conoscenza della psicosocioanalisi; nel rispetto dei limiti di legge;
- diventare interlocutori anche attivi di enti ed istituzioni di natura o interesse pubblico volti o preposti alla formulazione di leggi, normative e direttive tecniche inerenti ai temi istituzionali dell'Associazione;
- assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

**3.4** Per l'adempimento dei compiti istitutivi l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare training di formazione psicoterapeutica;
- promuovere e organizzare attività clinica e di consulenza per strutture socio-sanitarie pubbliche e private;
- promuovere e organizzare training e percorsi di formazione alla psicosocioanalisi;
- promuovere e organizzare o fornire sovvenzioni per sostenere le spese di congressi e convegni nazionali e internazionali, workshop, iniziative e incontri

scientifici, clinici e culturali, seminari, dibattiti, conferenze, manifestazioni dedicate, tavole rotonde e giornate di studio, corsi residenziali, soggiorni di studio, iniziative interculturali e transculturali, invito e interscambio con studiosi e specialisti nazionali e internazionali, cicli di incontri per aggiornamento e approfondimento;

- curare la diffusione di libri, saggi, articoli e riviste, organizzare siti e interventi sul Web relativi all'attività dell'associazione;
- avvalersi degli interventi e dei servizi, nonché impegnarsi anche attivamente nei programmi di politica sociale e del lavoro previsti dall'Unione Europea nei vari settori economico-sociale e produttivi di interesse;
- partecipare e associarsi, assumendo i relativi vincoli, ad enti ed organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi; anche istituendo sezioni ed uffici di corrispondenza negli Enti interessati; nonché stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti, società di interesse pubblico o private, associazioni, amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca italiani e stranieri;
- svolgere – anche in conformità con le direttive dell'E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) e della formazione continua - attività di aggiornamento di natura specialistica per i medici, gli psicologi, gli operatori di aziende socio-sanitarie e non, e per i docenti di scuola di ogni ordine e grado;
- istituire e gestire Cooperative Sociali o Enti affini;
- Promuovere e svolgere ogni altra attività intesa alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 3.1.

**3.5** L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

## **TITOLO II - (Soci e Personalità Onorarie)**

### **ART.4**

**4.1** La qualità di socio (denominato indifferentemente socio o associato) si acquisisce su domanda dell'aspirante.

**4.2** Sono "**Soci**":

**A)** le persone fisiche che, già iscritte nei rispettivi ordini dei medici e/o degli psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti ai sensi delle leggi vigenti, abbiano concluso una

formazione in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico riconosciuta dal Ministero competente che preveda una psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale o di gruppo. Essi vengono ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo e inseriti nell'elenco degli *associati* (elenco A), previa:

- I. presentazione di due Soci di cui almeno uno associato psicosocioanalista dopo avere sostenuto con ciascuno di essi un colloquio di ammissione, secondo criteri stabiliti dal regolamento;
- II. presentazione di una domanda scritta e un "curriculum vitae".

**B)** le persone fisiche che, già iscritte nei rispettivi ordini dei medici e/o degli psicologi e all'elenco degli psicoterapeuti ai sensi delle leggi vigenti, abbiano concluso una formazione in psicoterapia di orientamento psicoanalitico, riconosciuta dal Ministero competente che comprende una psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale o di gruppo, e abbiano completato un'adeguata formazione all'approccio psicosocioanalitico. Essi vengono ammessi con delibera motivata del Consiglio direttivo e inseriti nell'elenco degli *associati psicosocioanalisti* (elenco B), previa:

- I. presentazione di due Soci già iscritti nell'elenco B, dopo avere sostenuto con ciascuno di essi un colloquio di ammissione, secondo criteri stabiliti dal regolamento;
- II. presentazione di una domanda scritta e un "curriculum vitae";
- III. presentazione di un lavoro clinico scritto, in ambito individuale, gruppale o istituzionale, in cui si mostri la conoscenza e l'utilizzo dell'approccio psicosocioanalitico.

**4.3** Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento. Se la domanda è approvata dal Consiglio Direttivo, verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci per la ratifica.

**4.4** Il provvedimento del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione deve essere motivato, e contro tale provvedimento l'aspirante socio non ammesso può proporre reclamo all'assemblea dei Soci con richiesta da notificare all'Associazione entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento.

**4.5** I soci si impegnano a contribuire con opere, studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica, alla promozione di un approccio clinico psicosocioanalitico che valorizza la dimensione di progettualità del singolo, del gruppo e dell'istituzione, contribuendo alla promozione dell'associazione e alla

realizzazione dei suoi obiettivi, aderendo al presente statuto. I Soci inseriti nell'elenco B sono rappresentanti privilegiati dell'Associazione nei contesti istituzionali e culturali.

**4.6** Sono "personalità onorarie", prive di diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, gli psicoterapeuti che hanno acquisito particolare merito nell'ambito della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, nonché nelle attività dell'Associazione, in Italia e all'estero. Vengono nominate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei soci.

## **ART.5**

Sono "Amici di Ariele Psicoterapia" individui e istituzioni che offrono come atto di liberalità contributi significativi per il perseguimento dei fini dell'associazione. La qualifica di Amico di ARIELE Psicoterapia è attribuita discrezionalmente dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione può invitare, nel loro complesso o individualmente, gli "Amici di Ariele Psicoterapia" a intervenire nelle assemblee dei soci, ma senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo.

## **ART.6**

**6.1** L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

**6.2** L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea dei soci per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le altre deliberazioni previste dal presente Statuto.

**6.3** L'Associazione garantisce pari opportunità ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tra i soci esiste parità di diritti e di doveri. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La qualità di socio non è trasmissibile. La qualifica di socio si acquisisce dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

**6.4** I soci hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare direttamente se in regola con il pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento seguendo le procedure stabilite dal regolamento;
- esaminare i libri dell'Associazione di cui all'art. 19 del presente Statuto, secondo le modalità previsti nello stesso articolo e nel regolamento.

**6.5** I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- garantire il vincolo di riservatezza tra gli associati in merito alle attività associative
- pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo;
- comunicare al Segretario ogni variazione dei dati anagrafici, di residenza e di domicilio rispetto a quelli indicati nella domanda di ammissione e riportati nel libro soci.

## **ART.7**

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso: va comunicato all'Associazione con lettera raccomandata a.r. o con PEC almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale in corso e produce effetti alla detta scadenza;
- b) esclusione facoltativa: possono essere esclusi gli associati che siano morosi nel pagamento della quota associativa annuale, in seguito a mancato versamento della quota sociale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo mediante espressa diffida in forma scritta;
- c) esclusione automatica: per radiazione dall'ordine o dall'elenco degli psicoterapeuti di appartenenza;
- d) espulsione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi statutari, su decisione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione. In questo caso è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, ove presente, la cui decisione è inappellabile.

## **TITOLO III - (Organi dell'Associazione)**

### **ART.8**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di Controllo e di Revisione, se eletto;
- f) il Collegio dei Probiviri, se eletto.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente dell'Organo di Controllo e di Revisione e di componente del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

#### **TITOLO IV - (Assemblea dei soci)**

##### **ART. 9**

**9.1** L'Assemblea dei soci è costituita dai soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare, con delega scritta, non più di tre Soci.

**9.2** L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sulle materie elencate al successivo art. 10, od ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di un decimo degli Associati.

**9.3** In via straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando sia fatta richiesta scritta e motivata dall'Organo di Controllo e di Revisione (se istituito) e delibera sulle materie di sua competenza specificate al successivo art. 10.

**9.4** La convocazione è trasmessa mediante lettera e/o mail a tutti i soci all'indirizzo risultante dal Libro dei soci, nonché all'Organo di Controllo e di Revisione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, e contiene l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.

**9.5** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Svolge funzioni di segretario della riunione il Segretario Generale o altro soggetto, anche non socio, nominato dall'Assemblea. È attribuita ai Soci la facoltà di intervenire all'Assemblea anche con mezzi di telecomunicazione di audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:



- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti a distanza;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

**9.6** Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione ed eventualmente dagli scrutatori.

**9.7** L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. In sede ordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

**9.8** L'assemblea in sede straordinaria è costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione, che richiede il voto favorevole dei due terzi dei soci.

## **ART.10**

**10.1** L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per:

- determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina delle personalità onorarie su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare la delibera di ammissione di nuovi soci espressa dal Consiglio Direttivo;
- pronunciarsi sulla relazione annuale del Presidente di Ariele Psicoterapia e su quelle dei responsabili degli Organismi e/o Sezioni territoriali previsti dal regolamento;
- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di Revisione e del Collegio dei Probiviri;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

**10.2** L'Assemblea in sede straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## **TITOLO V - (Elezioni delle cariche sociali)**

### **ART.11**

**11.1** L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata: tutti i soci sono eleggibili.

**11.2** L'Assemblea potrà stabilire norme specifiche relative alle delibere in materia di elezione dei membri degli Organi Sociali.

**11.3** Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e comunque secondo criteri approvati con delibera dell'Assemblea.

## **TITOLO VI - (Consiglio Direttivo)**

### **ART.12**

**12.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto, ad eccezione del primo, nominato con l'atto costitutivo. Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

**12.2** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri o dall'Organo di Controllo e di Revisione e comunque almeno quattro volte all'anno.

**12.3** La convocazione avviene mediante lettera, o posta elettronica, da consegnarsi almeno sette giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta anche telefonicamente. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del più anziano di età.

**12.4** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vicepresidente, qualora eletto tra i membri del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e su invito

del Presidente, esperti su particolari materie. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, secondo norma, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

**12.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti a distanza;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

**12.6** Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive verrà considerato a tutti gli effetti decaduto, con gli effetti di cui al comma successivo.

**12.7** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono prorogati nei poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea. I suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare singoli membri, il Presidente o, in sua impossibilità, il Vicepresidente, convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per la nomina dei consiglieri mancanti, attingendo alla lista dei non eletti o, in mancanza, mediante nuova scelta tra i soci. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

## **ART.13**

**13.1** Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo l'elezione, procede con la nomina tra i propri membri del Presidente dell'Associazione. Possono inoltre essere nominati un Vicepresidente, un Tesoriere, e un Segretario Generale, le cui attività sono regolate dagli art. 17 e 18 del presente Statuto.

**13.2** Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto sociale all'Assemblea dei Soci.

**13.3** Qualora la rappresentanza legale dell'Associazione attribuita al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente, come previsto dagli art. 15 e 16 del presente Statuto, non sia stata iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore, i membri del

Consiglio Direttivo avranno il potere generale di rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

**13.4** Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### **ART.14**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità di cui all'art.3, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci;
- b) amministrare i proventi dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- d) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci e degli amici di Ariele Psicoterapia e proporre all'Assemblea dei soci le nomine delle personalità onorarie;
- e) deliberare sui provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei soci;
- a) proporre all'assemblea i soci individuati per la composizione del Comitato Scientifico;
- g) proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto o all'atto costitutivo;
- h) assumere, amministrare, licenziare il personale dipendente;
- i) affidare eventuali incarichi di studio o di altre specie, remunerati o non, tanto a soci, quanto a tecnici e studiosi non associati;
- j) adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci;
- k) deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea dei soci da sottoporre successivamente a ratifica di quest'ultima;

- l) istituire Sezioni tematiche o territoriali definendone le competenze ed il grado di autonomia, in base al regolamento dell'associazione;
- m) definire un programma pluriennale di incontri interni ed esterni a carattere scientifico e a supporto di iniziative di ricerca.

## **TITOLO VII - (Presidente e altre cariche associative)**

### **ART.15**

**15.1** Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. È responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'Associazione. Può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

**15.2** In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.

**15.3** Per particolari compiti, il Presidente, sentito il Vicepresidente, può delegare un membro del Consiglio Direttivo a rappresentare l'Associazione o in via subordinato un socio.

### **ART.16**

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni istituzionali a lui attribuite vengono assunte dal Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

### **ART. 17**

**17.1** Il Segretario Generale ha compiti amministrativi, quali la tenuta dei Libri sociali e la registrazione delle Assemblee. Il Segretario Generale redige di regola i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive insieme al Presidente.

**17.2** Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, vigila sul funzionamento dell'ufficio di segreteria.

**17.3** Il Segretario Generale può disporre spese nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo, senza specifica autorizzazione. Le eventuali assunzioni e spese che riguardano il personale di segreteria devono essere, su proposta del Segretario, autorizzate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo.

**17.4** Il Segretario Generale cura la tenuta dei libri Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei Soci.

**17.5** Il Segretario Generale ha inoltre le funzioni di coordinatore per le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- cura l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione;
- è responsabile del funzionamento dell'ufficio nonché dell'impiego e della disciplina del personale;
- può rappresentare, nei limiti degli incarichi ricevuti, l'Associazione a tutti gli effetti di legge.

## **ART.18**

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa e la contabilità dell'Associazione, inclusa la riscossione delle quote associative annuali. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara i bilanci annuali che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

## **TITOLO VIII - (Libri della Associazione)**

### **ART.19**

**19.1** I libri dell'Associazione sono:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato;

- il libro delle adunanze del Comitato Scientifico, se nominato.

**19.2** I libri dell'Associazione possono essere consultati da qualunque socio ne faccia motivata istanza e che abbia interesse specifico; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

## **TITOLO IX - (Comitato scientifico)**

### **ART.20**

**20.1** Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione e funge da punto di riferimento per le diverse progettualità ed esprime pareri su specifici progetti o attività istituzionali promossi dall'Associazione stessa. Le sue modalità operative sono previste nel regolamento. È composto di diritto da almeno un ex presidente e da almeno tre soci di cui all'elenco B, eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono altresì essere eletti anche Personalità Onorarie di cui all'art. 4.6 dello Statuto e non soci esponenti del mondo accademico e professionale, che si siano distinti nel campo della comunità scientifica di riferimento e del loro lavoro in ambito associativo. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, rinnovabili.

**20.2** Il Comitato Scientifico è presieduto da uno dei suoi membri eletto in seno al comitato stesso. Il Presidente del Comitato Scientifico tiene formalmente i contatti con il Presidente e con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **TITOLO X - (Organo di Controllo e di Revisione)**

### **ART.21**

**21.1** Qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 30, secondo e terzo comma, del Codice del Terzo Settore, o per decisione dell'Assemblea, verrà nominato dall'Assemblea dei Soci l'Organo di Controllo e di Revisione, che sarà composto da un solo membro (monocratico) o da un collegio di tre membri. L'appartenenza all'Organo di Controllo e di Revisione è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme relative ai membri del Consiglio Direttivo.

**21.2** Qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o per decisione dell'Assemblea, l'Assemblea dei Soci nominerà quali membri

dell'Organo di Controllo soltanto professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti, al fine di esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del Codice del Terzo Settore.

**21.3.** I membri dell'Organo di Controllo e di Revisione partecipano di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

## **TITOLO XI- (Collegio dei Probiviri)**

### **ART.22**

**22.1** Il Collegio dei Probiviri viene istituito qualora sia espressamente richiesto dalle norme di Legge o per decisione del Consiglio Direttivo o perché ne facciano espressa richiesta non meno del dieci per cento dei Soci aventi diritto di voto. Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche fra non soci e si rinnova ogni tre anni in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più Probiviri, l'Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione.

**22.2** Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono tra gli organi dell'Associazione e tra questa ed i Soci, nonché sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto o dal Regolamento, sempre che si tratti di diritti disponibili.

**22.3** Al Collegio sono demandati i necessari poteri istruttori e decisionali. Esso giudicherà secondo equità a maggioranza dei propri membri e senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. In ipotesi di istituzione del Collegio dei Probiviri, è espressamente escluso il ricorso preventivo alla giurisdizione in via ordinaria, ma non d'urgenza. I Soci si impegnano all'accettazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

## **TITOLO XII - (Provvedimenti disciplinari)**

### **ART.23**

**23.1** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la facoltà di adottare nei confronti dei Soci che mancano ai propri doveri, che assumono atteggiamenti contrari agli scopi



dell'Associazione e che turbano l'attività associativa, i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità della mancanza o della eventuale recidiva:

- censura;
- sospensione, della durata da uno a tre mesi;
- espulsione definitiva.

**23.2** Contro i provvedimenti disciplinari, che devono essere motivati, il socio destinatario del provvedimento stesso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere emessa entro i trenta giorni successivi al deposito del ricorso ed è inappellabile.

### **TITOLO XIII - (Patrimonio e risorse finanziarie)**

#### **ART. 24**

**24.1** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- entrate derivanti da contratti e convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con quelle statutarie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- erogazioni liberali.

**24.2** I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

**24.3** I contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi previsti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo.

**24.4** È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **TITOLO XIV - (Scioglimento dell'Associazione)**

##### **ART.25**

**25.1** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo in caso di manifesta impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali o per altri motivi ritenuti dall'Assemblea dei soci di particolare importanza e gravità. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno due terzi dei soci.

**25.2** In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo a ciò incaricato per legge, salvo comunque diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.